

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2000

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SAN CATALDO 4

Numero REA: SR - 101296

Codice fiscale: 93028270895

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della "Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Siracusa, una Società Cooperativa sociale che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata "Società Cooperativa Sociale ESPERIA 2000".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 2

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2056 ma potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di legge.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire e svolgere servizi sociali, socio-sanitari, educativi, attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, Aziende Sanitarie (attualmente A.S.P.), tutte quelle attività e servizi previsti dalle leggi nel sociale, tutti i servizi socio assistenziali e riabilitativi, previsti dalla Legge n. 87 del 1981, dalla L.R.n. 22 del 1986, dalla L.R. n. 14 del 1986, dalla L.R. n. 68 del 18 aprile 1981, dal decreto presidenziale del 4 giugno 1996, L. 216/1991; L. 309/1991; L. 104/1991, 328/00, ex L. 285/97 ecc., ed eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi altra legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attinenti ed affini o connessi ai servizi sociali, educativi, assistenziali e sanitari e di formazione professionale.

In via esemplificativa e non esaustiva la cooperativa può:

- svolgere, assistenza e attività di servizi sociali, di formazione, di seguito indicati, per anziani, minori, disabili, disabili psichici e/o fisici, ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, immigrati, tossicodipendenti, malati terminali, malati cronici, persone in stato di disagio;
- svolgere le condizioni necessarie per la prevenzione, la cura, l'assistenza, la riabilitazione e trattamenti terapeutici dei malati psichici e la loro integrazione sociale e lavorativa.
- contrarre, mediante appalti con Enti pubblici e con privati, contratti d'opera, cottimi e figure affini di contratto per il compimento retribuito di opere e servizi nel campo dell'attività lavorativa generica e specifica di pulizia, manutenzione verde,

lavanderia, stireria, servizi di cucina e panificazione;

- realizzare attività e servizi di riabilitazione in genere;

- gestire centri diurni, semi-residenziali e residenziali di accoglienza e socializzazione;

- effettuare servizi domiciliari e ospedalieri di sostegno e riabilitazione;

- effettuare attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza

delle persone in stato di bisogno;

- realizzare attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attivare e gestire servizi socio psico-assistenziali orientati alla prevenzione, atti a rimuovere gli ostacoli fisici e psichici per garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;

- gestire servizi domiciliari in favore della famiglia in situazioni di disagio garantendo la permanenza dei soggetti svantaggiati nel loro ambiente abituale;

- gestire tutti i servizi di assistenza;

- erogare servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), assistenza infermieristica, fisioterapica e logopedica;

- gestire e realizzare attività di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina, telemetria;

- gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psicomotoria, di animazione culturale e risocializzazione;
- contribuire allo sviluppo dell'occupabilità e dell'occupazione di persone detenute ed ex-detenute, soggetti beneficiari dell'indulto, soggetti con disabilità psichica e fisica attraverso, tra l'altro, la realizzazione di tirocini formativi;
- Attivare e supportare lo sviluppo delle reti territoriali, istituzionali e non, per il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute ed ex-detenute, con disabilità psichica e fisica;
- Contribuire alla qualificazione delle politiche per il lavoro avviando azioni combinate di politiche attive del lavoro, politiche di sostegno al reddito e politiche di sviluppo locale;
- assistenza domiciliare anche di tipo residenziale e/o diurne per anziani, minori e disabili, malati oncologici e persone affette da alzheimer, autismo, con tutte le prestazioni necessarie;
- assistenza domiciliare geriatrica, malati oncologici e di cure palliative;
- promuovere azioni volte a favorire in ogni modo la deistituzionalizzazione di soggetti inabili e non, garantendone un'adeguata condizione ambientale, e rimuovendo tutte quelle condizioni pregiudizievoli alla loro salute psicofisica;
- istituire e/o gestire centri di terapia e di riabilitazione;
- praticare terapie di psicomotricità in acqua, riabilitazione equestre con tmc (terapia con il mezzo del cavallo, ossia ippoterapia), pettyterapia, onioterapi,

centri ippici sociali anche in maneggi);

- servizi di fisiochinesiterapia e chinesiterapia;

- effettuare servizio di trasporto per disabili, minori ed anziani, con o senza

accompagnatori e per persone svantaggiate in genere;

- realizzare interventi integrati a carattere socio-sanitario a favore della persona

e/o del nucleo familiare, per la tutela della salute, dell'inserimento del sociale e

del miglioramento delle condizioni di vita;

- gestire e istituire tutti i servizi rivolti alla tutela, cura e riabilitazione di

disabili, anziani, minori, persone svantaggiate o ai margini sociali;

- effettuare servizi di attività educativa domiciliare e di animazione di strada;

- effettuare servizi di tutoraggio e orientamento scolastico;

- gestire segretariato sociale, uffici di servizi sociale, servizio sociale

professionale.

La cooperativa potrà predisporre, organizzare, istituire e/o gestire tutte le strutture

logistiche e dotazioni strumentali necessarie per l'esercizio di attività diagnostica,

terapeutica ed assistenziale nei campi psico-socio-sanitari ed educativi, strutture di

assistenza sanitaria, residenziale e non, e quindi a titolo esemplificativo e non

esaustivo: cliniche, ambulatori, poliambulatori, laboratori, hospice oncologici

terminali, centri diurni integrati, centri socio-educativi, case albergo, comunità

alloggio, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia per minori, anziani,

ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, immigrati, tossicodipendenti, persone in

stato di disagio o ai margini della società, comunità e/o centri d'accoglienza, centri per disabili e disabili psichici e/o fisici strutture protette e R.S.A., C.T.A., S.T.A.R., centri di riabilitazione e lungodegenza, reparti ospedalieri, ospedalizzazione e servizi socio-sanitari a domicilio degli utenti, strutture abitative riabilitative, comunità di tipo familiare, strutture socio-assistenziali, centri sociali, istituti di ricovero residenziali e/o diurni, case protette.

- istituire e/o gestire centri antiviolenza, case di accoglienza per donne e minori vittime di violenza di genere, strutture logistiche per servizi di prevenzione delle violenze di genere e anti-stalking in favore di donne maltrattate e vittime di violenze di genere;

Potrà ulteriormente:

- offrire servizi socio-sanitari integrati per anziani, disabili e minori, anche a mezzo di convenzioni e/o società miste con le Aziende Sanitarie ed enti pubblici e privati;

- gestire centri ricreativi, soggiorni vacanze, colonie;

- erogare servizi di assistenza domiciliare, anche integrata, in particolare a favore di portatori di handicap, anziani e minori, anche attraverso l'impiego di apparecchiature telematiche, teleassistenza, telesoccorso, telemedicina e telemetria;

- erogare servizi di assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità, assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità penitenziaria;

- erogare servizi di assistenza al minore, anche portatore di handicap, e/o alla sua famiglia attraverso:
 - sostegno durante l'attività scolastica,
 - consultazione per problemi scolastici;
 - orientamento post scuola dell'obbligo;
 - assistenza igienico-personale nelle scuole a favore di soggetti disabili;
 - assistenza all'autonomia e comunicazione nelle scuole a favore di soggetti disabili;
 - interventi integrati di carattere terapeutico e/o di sostegno riabilitativo e psicologico;
- erogare servizi di assistenza a favore di famiglie di detenuti e di vittime del delitto;
- erogare servizi di progettazione e realizzazione di servizi socio-sanitari ed educativi, di progetti di prevenzione ed educazione alla salute, di attività di integrazione multietnica, anche attraverso la promozione di attività a carattere artistico e la partecipazione a rassegne e festival nell'ambito dello spettacolo;
- erogare attività di formazione, mediazione culturale e familiare, integrazione per le persone straniere;
- gestire mense aziendali e refezione scolastiche, asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento e scuole di ogni genere e grado private e pubbliche;
- gestire servizi di mense e ristorazione in convenzione con enti pubblici e/o privati e con strutture sanitarie pubbliche e/o private

- istituire, od anche solo gestire, nido aziendale, nido d'infanzia o asilo nido ,

micro nido, spazio gioco per bambini, centri per bambini e famiglie, ludoteche, scuole materne e in genere strutture scolastiche e parascolastiche;
- istituire corsi scolastici a tutti i livelli nonché realizzare centri didattici, sportivi mirati alla corretta formazione delle personalità dei partecipanti;
- gestire centri di incontro ed effettuare la pulizia degli stessi;
- gestire parchi verdi e parchi giochi;
- gestire e curare il verde pubblico e servizi di giardinaggio di ogni genere e tipo;
- gestire servizi di pulizia di ogni genere e tipo, di uffici pubblici e privati;
- gestire servizi di igiene e pulizia di strutture sanitarie pubbliche e private;
- istituire un centro e/o gestire servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi;
- istituire e gestire servizi di attività di animazione e ludici;
- gestire servizi di facchinaggio, trasloco, trasporto arredi, attrezzature e materiale vario e per tutti i presidi ospedalieri;
- istituire e/o gestire aerea della elisuperficie;
- gestire servizi di postalizzazione e lettura contatori;
- gestire i lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- gestire e/o promuovere tramite la stipula di apposite convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, centri di medicina preventiva con particolare riguardo al settore scolastico e del lavoro ed alla tutela della salute

mentale nonché all'educazione sanitaria di anziani, disabili, minori e simili;

- gestire servizi di medicina scolastica, sportiva e riabilitativa;

- gestire servizi e centri sanitari, servizi di terapia domiciliare, servizi di statistica sanitaria;

- realizzare e/o gestire centri sportivi polivalenti, per una cultura dello sport e del tempo libero finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;

- offrire servizi per la diffusione e la promozione in genere della cultura tramite conferenze, mostre, seminari, cineforum, ecc., ed attività di animazione;

- offrire personale specializzato, ad enti pubblici e privati, per svolgere attività attinenti agli scopi di cui all'oggetto sociale (medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, operatori socio sanitari (OSS,OSSS), operatori socio assistenziali (OSA) analisti, psicologi, psicomotricisti, musicoterapisti, sociologi, assistenti sociali educatori, ausiliari e simili);

- gestire stalli e posteggi mezzi;

- gestire servizio di trasporto ambulanze con strutture pubbliche o private;

- gestire servizio di trasporto degli emodializzati con autovettura e/o ambulanza con strutture pubbliche o private;

- gestire servizio di trasporto farmaci;

- gestire servizio di trasporto scolastico;

- gestire servizio di trasporto merci e persone per conto terzi;

- gestire servizio di trasporto per anziani e disabili;

- gestire servizio di servizio di pulizia, sorveglianza e salvataggio lungo i litorali marini, soprattutto quelli adibiti a lidi balneari e spiagge attrezzate;
- effettuare promozione e/o gestione politiche giovanili;
- programmare e istituire un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a carattere socio-sanitario a favore della persona e/o del nucleo familiare, con lo scopo di fornire una risposta completa sotto il profilo della tutela della salute, dell'inserimento sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;
- coordinare e armonizzare gli interventi e le azioni per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e di sostegno alle responsabilità familiari, per la tutela degli anziani, per l'integrazione e l'autonomia delle persone disabili, per la prevenzione e recupero dalle dipendenze da alcool, droga, e farmaci e per l'inserimento di cittadini stranieri;
- gestire prestazioni a carattere socio-sanitario per la tutela, cura e riabilitazione dei disabili, tutela e cura degli anziani, tutela e cura delle patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti, alcooldipendenti o soggetti affetti da patologie derivate da hiv;
- effettuare prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, nonché attività atte a rimuovere e/o a contenere gli esiti di patologie invalidanti, interventi di cura e riabilitazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
- gestire prestazioni volte alla cura e riabilitazione degli anziani non autosufficienti e delle persone affette da patologie psichiatriche;

- coordinare la rimozione degli ostacoli di natura sociale che impediscono il raggiungimento di obbiettivi di miglioramento della salute;
- istituire forme di gestione integrata di servizi di cui sopra con la partecipazione di comuni, Aziende Sanitarie, enti pubblici e privati, anche territoriali, partecipare a società miste;
- curare l'orientamento e l'utilizzazione del volontariato;
- istituire e/o gestire strutture turistico-ricettive a favore di soggetti disabili, persone e gruppi con esigenze speciali;
- istituire e/o gestire ostelli della gioventù,
- effettuare attività di turismo sociale;
- gestire ed attuare progetti ed attività del Servizio Civile Nazionale;
- svolgere attività di ricerca e sensibilizzazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno anche attraverso iniziative a carattere ludico, per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale,
- erogare servizi di consulenza sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia, interventi rivolti alle persone per l'assistenza in caso di eventi critici e/o cambiamenti naturali nel corso della vita (esempio: pensionamento, nuovo riassetto familiare, morte, nascite, ricongiungimento familiare delle persone straniere e simili);
- prestare e gestire servizi per la lotta alle vecchie e nuove povertà;
- realizzare concrete possibilità di inserimento lavorativo in tutti i settori, di

soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, detenuti, ex-detenuti, alcolizzati ed ex-alcolizzati, donne vittime di violenze, prostitute ed ex-prostitute.

La cooperativa fra l'altro può, senza fine di lucro, in via esemplificativa e non esaustiva:

- progettare, erogare, svolgere e gestire attività di formazione professionale e di diritto/Dovere alla formazione;
- gestire e curare corsi per la formazione nell'ambito dell'apprendistato finalizzato all'inserimento nell'ambito lavorativo anche professionale;
- gestire e curare corsi per la specializzazione postqualifica;
- gestire e curare corsi per la qualificazione di base successiva alla ex scuola dell'obbligo;
- gestire e curare corsi per la Formazione Superiore;
- gestire e curare corsi per il perfezionamento nelle attività lavorative di ogni tipo e per la riqualificazione professionale o riconversione professionale;
- gestire e curare corsi per la formazione per Ambiti Speciali e per Alta Formazione, Formazione a distanza, Formazione continua e permanente;
- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione;
- gestire e/o istituire attività educative e scolastiche di orientamento, istruzione formazione professionale di ogni genere e tipo, scuole, attività educative in genere, formali e non formali;

- promuovere, organizzare e coordinare iniziative di formazione, addestramento, perfezionamento, orientamento, specializzazione e aggiornamento professionale in genere, scuole e attività educative in genere, formali e non formali;
- realizzare attività didattiche-ludico-ricreative anche di tipo laboratoriale;
- curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni pubbliche e private, nazionali o internazionali interessate ai problemi della formazione;
- implementare azioni di politica attiva del lavoro, di orientamento scolastico e lavorativo;
- effettuare corsi di formazione professionali;
- istituire e/o gestire spazi di informazione e consiglio sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, per giovani e adulti, studenti o già in possesso di un'esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati;
- organizzare incontri, eventi, workshop e laboratori;
- gestire e curare corsi per l'orientamento all'auto imprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio e al consolidamento di nuova impresa;
- curare servizi a supporto dell'offerta lavoratori (accoglienza/colloquio, bilancio di competenze/tirocinio orientativo);
- offrire servizi a supporto della domanda delle aziende (accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni);
- organizzare e gestire Work experiences, tirocini, stage teorico-pratici;

- effettuare formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- curare percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
- effettuare formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea, alta formazione post laurea;
- curare iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali;
- gestire e curare corsi per E.C.M., ossia educazione continua in medicina;
- erogare servizi e corsi di formazione di Clown Therapy;
- promuovere la Formazione continua;
- gestire e curare corsi per la realizzazione di interventi individualizzati/corsuali di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'auto imprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione, rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, volti a lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali

l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda;

- erogare servizi di promozione, istituzione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per interpretariato e lingua dei segni (LIS), corsi BRAILLE per ipovedenti e non vedenti, nonché corsi scolastici e di recupero, anche per corrispondenza, di ogni ordine e grado;
- utilizzare strumenti per la diffusione e la promozione in genere della cultura (conferenze, mostre, manifestazioni, seminari, convegni, corsi di formazione ed informazione, attività di sperimentazione ed animazione);
- svolgere attività di formazione non lucrativa relativamente alle attività sopra descritte;
- realizzare iniziative che consentano il rapporto organizzato tra la scuola ed il territorio, come colonie estive ed invernali, campeggi e simili,
- creare Poli di orientamento didattico-formativi e di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica.

La cooperativa potrà inoltre svolgere servizi e consulenze nei seguenti settori:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di studio, ricerca e sviluppo;
- marketing;
- controllo di gestione;
- progettazione sociale;
- seminari, conferenze, convegni e mostre;

- prestazione di servizi tecnici, logistici e amministrativi per la progettazione, consulenza nel campo tecnico - formativo, analisi del lavoro, dell'organizzazione aziendale, della didattica, dell'attività di progettazione e gestione di banche dati;
- servizi di ricerca relativi ad una analisi comparativa di misure e azioni di formazione permanente;
- gestire attività per emigrati ed immigrati, offrire ai cittadini stranieri extra-comunitari e comunitari orientamento, accoglienza e informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali e ospedalieri;
- istituire e/o gestire centri di prima accoglienza ai cittadini stranieri extra-comunitari e minori non accompagnati

La cooperativa potrà, pertanto, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

La cooperativa potrà, inoltre:

- stipulare convenzioni e/o costituire società miste con enti pubblici e privati;
- partecipare ai pubblici appalti, alle trattative e licitazioni private ecc.;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie e necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, benefici, sussidi, finanziamenti, e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente, o da finanziamenti da pubbliche

amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali od anche enti o figure giuridiche private nonché persone fisiche.

La cooperativa, tra l'altro può:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificative ed integrative.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività affine e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma,

protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere svolta anche con terzi.

Tutte le attività sopraindicate, essendo tra loro collegate funzionalmente, non potranno che essere perseguite con quelle modalità ed in quei termini che garantiscano alla società cooperativa il più efficace raggiungimento dei propri fini; a tal scopo, proprio per garantire che le finalità - anche tra loro connesse - a cui la cooperativa mira, siano efficacemente raggiunte, l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà, a cura dell'organo amministrativo, consentire una netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Società Cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si farà applicazione di quanto disposto dall'art. 2545-octies del c.c..

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il numero dei soci scende al di sotto del limite minimo previsto dalla legge la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto di nove, le norme di riferimento saranno solo, quelle delle srl ed i soci potranno essere solo persone fisiche.

Se si prospetti il superamento del limite di 19 soci e il superamento di 1.000.000 di euro dello stato patrimoniale, il presente statuto dovrà essere modificato prevedendo come norme di riferimento quelle delle SpA.

Oltre ai soci cooperatori sono ammessi soci sovventori (coloro che sottoscrivono

strumenti partecipativi senza diritto al voto, ex art. 5 legge 59/92 e ad altri diritti amministrativi).

Possono essere Soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa anche i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e le limitazioni della legge n. 1815 del 1939.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, potranno essere accettati speciali conferimenti effettuati da soci denominati "sovventori". I soci sovventori potranno avere privilegi nel rimborso del capitale e nel diritto di veto, secondo quanto in seguito specificato. I soci sovventori potranno essere nominati amministratori.

Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e dovranno essere iscritti in apposita sezione del libro soci. Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano impresa concorrente con la cooperativa stessa.

ARTICOLO 5

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non superiore a 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa, e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione).

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

SOCI VOLONTARI

ARTICOLO 5 bis

SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno

presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 (venticinque) euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori;

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza al Consiglio di Amministrazione indicando le esatte generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo della quota che intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 7

Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta (o la percentuale appresso indicata), la tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ogni esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

Al socio moroso nell'esecuzione del conferimenti o inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme sulla srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante anche assistito da professionista di sua fiducia.

ARTICOLO 8

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CON SOLI DIRITTI PATRIMONIALI

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sempre che siano già state adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere, solo a favore di investitori qualificati, azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Non potranno essere emesse azioni di tale specie in misura superiore al valore contabile delle riserve indisponibili né del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate e potranno essere trasferite solo a favore di investitori qualificati.

La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.

TITOLO III

RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte. Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotata sul libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare l'esclusione nei confronti

dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia interrotto il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi della L. 142/2001 e successive modifiche.

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ARTICOLO 11

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci morosi nel pagamento delle quote, interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Contro la delibera il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nei sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti della Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali

oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali, o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote sociali deliberate dall'Assemblea;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione del Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa, nei limiti in cui ciò sia consentito dal diritto del lavoro pro-tempore vigente.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R..

ARTICOLO 14

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata.

ARTICOLO 15

Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto avranno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata o al rimborso delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c. Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabile la prescrizione di cui alla lettera b) dell'art. 26 del DLCP n. 1577/47 (Legge Basevi).

ARTICOLO 16

I Soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per il pagamento dei conferimenti non versati dal giorno in cui ii recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.

Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art. 2536 C.C..

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della Società e costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge, che da azioni di valore nominale non inferiore a euro 100 (cento). I predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti ovvero se titolari delle quote siano persone giuridiche ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di quote ed azioni in sede di distribuzione di dividendi o di ristorni;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;
- d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza

ed attività promozionali varie.

ARTICOLO 18

La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata secondo le modalità fissate di volta in volta dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società, a seguito di delibera di aumento di capitale. In tal caso dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli articoli 2438 e seguenti del c.c.. Su proposta motivata dell'Organo amministrativo, l'assemblea può escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci.

ARTICOLO 19

Le quote sociali o le azioni Sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI

CLAUSOLA PER MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali (ristorni ex art. 2545 sexies e dividendi) come appresso specificato:

- a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non meno del 30%;
- b) alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo;

c) alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (due virgola cinque per cento) rispetto al capitale effettivamente versato;

I dividendi non riscossi entro cinque anni si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento aziendale;

e) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci finanziatori nella misura massima del 2% (due per cento) in più di quanto previsto per i dividendi;

f) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga alle previsioni dell'art. 2525 c.c. ma nella misura massima del 20% del valore originario attraverso l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526;

g) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo. L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui alle lettere a), b), c) ed e).

E' espressamente vietato distribuire le riserve fra i Soci operatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai punti a) e c) e con le modalità, i limiti di cui all' art. 2545 quinquies c.c. Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, essendo, tale devoluzione evidentemente di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella quota di patrimonio sociale prevista dall'art. 2545 undecies C.C..

ARTICOLO 21

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Ai soci volontari si applica esclusivamente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 1991 n. 381.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea dei soci;
- b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, ove esistente;
- c) dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- d) dal Collegio Sindacale, se eletto;
- e) dal Revisore unico, se eletto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali e nominare il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo, deliberate sui ristori e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e degli amministratori, se gli stessi dovranno essere remunerati;
- d) deliberare Su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 24

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per

deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal Consiglio di Amministrazione e tutte la volte che la legge rinvia a maggioranze straordinarie.

ARTICOLO 25

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze, legate alla struttura della società o all'oggetto sociale, lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni.

Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla srl, dal Consiglio di amministrazione, da uno o più amministratori o, in caso di inadempienze, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1\3 dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale e con invito diramato ai Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 26

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto

diversamente dalla legge.

ARTICOLO 27

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei voti di tutti i soci.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.

Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la trasformazione in altro tipo di società, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2545 undecies c.c., con le seguenti maggioranze sia in prima che in seconda convocazione:

- se la cooperativa ha un numero di soci inferiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari a $2\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto a voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari alla metà del numero dei soci aventi diritto al voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 10.000, sarà necessario il quorum deliberativo pari ai $\frac{2}{3}$ dei votanti, se all'assemblea sono presenti, in proprio o per delega almeno il 20% dei soci.

Per l'adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.

ARTICOLO 28

Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa verbalizzazione, e così fuori dal caso in cui la cooperativa abbia un numero di soci superiore a 3.000 nonché fuori dai casi previsti dall'art. 2480, 2479 N. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art. 2487 ter nonché, infine quando si tratti di eleggere i componenti l'organo amministrativo, le assemblee

possono essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la meta dei Voti esercitabili.

La consultazione scritta si realizza mediante approvazione di un unico documento scritto, da cui risultino con chiarezza gli argomenti oggetto della discussione tra cui decidere e così, con chiarezza, la decisione da adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno 1\3 dei voti ed approvato per iscritto dalle maggioranze sopra indicate.

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi dei soci e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungano le maggioranze sopra indicate.

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai consiglieri, prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.

ARTICOLO 29

VOTO E VOTI PLURIMI

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego potrà essere aperto solo al momento

dell' espressione del voto in assemblea o, comunque, della raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

Sono, tuttavia, ammissibili le seguenti ipotesi di voto plurimo:

1) le persone giuridiche socie potranno esprimere tre (3) voti se il numero dei loro membri è pari a (10) dieci; cinque (5) voti se il numero dei loro membri è superiore a dieci (10). Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificate alla categoria A) o C), di cui al successive punto 2).

2) I soci che attuano lo scopo mutualistico mediante l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è considerato di qualità A), ai sensi del regolamento; di sei (6) voti se di qualità B); di quattro (4) voti se di qualità C).

Il Presidente dell'assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci cooperatori ed i soci titolari di voto plurimo, preavvertirà che l'insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno esprimere non più di un terzo ($\frac{1}{3}$) dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati.

Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto multiplo non potrà esprimere più di un decimo ($\frac{1}{10}$) dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale, fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi, secondo la seguente formula: numero totale dei voti multipli diviso la terza parte dei voti totali esprimibili nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti, rispettivamente, alle diverse categorie.

In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di decimali.

Il Socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e, se trattasi di socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino nell'impresa.

ARTICOLO 30

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza dal vice presidente e, in Assenza di entrambi la Presidenza viene ricoperta dal Socio a tal fine eletto dall' assemblea.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ARTICOLO 31

L'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa prive di diritti amministrativi delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;

e) sulle controversie con la Cooperativa, transazioni e rinunce;

f) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenerne estratti, ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni: Le spese sono impugunate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata

dall'assemblea.

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 33

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto. Tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro da parte degli amministratori favorevoli.

La decisione del Consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal Presidente e le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. E' vietata la consultazione scritta o il consenso scritto e, conseguentemente, è necessaria la riunione del Consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e così, a titolo esemplificativo:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
- c) emette, su richiesta dei singoli Soci, azioni sociali.

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) redigere i bilanci;
- c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;
- d) compilare eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi, altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

- h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;
- i) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo;
- m) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero mensile od annuo;
- n) nominare Direttori muniti di procure speciali;
- o) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare delegati sia provvisori che definitivi;
- p) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Il Consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.
- Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:
- 1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e così tra l'altro, il potere di redigere il regolamento interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di concordare con i soci la qualità (A, B, C) da dare ai conferimenti;
 - 2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;
 - 3) la redazione del bilancio;

4) la redazione del progetto di fusione;

5) la redazione del progetto di scissione.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extra-giudizialmente ed ha la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza di impedimento del Presidente tutti i poteri da lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 37

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO OBBLIGATORIO

Quando siano stati emessi strumenti finanziari non partecipativi o vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., dovrà essere nominato un Sindaco unico o un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica tre esercizi sociali. All'Organo di Controllo, nell'atto di nomina dai soci, potrà essere affidato oltre al controllo sulla gestione anche la revisione legale dei conti. Tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nell'apposito albo.

L'obbligo di mantenere l'Organo di controllo cessa se, in mancanza di superamento dei limiti dimensionali previsti dal secondo comma e dalle lettere a) e b) del terzo comma

dell'art. 2477 c.c., per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art.

2435 bis c.c. non vengono superati.

ARTICOLO 38

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO FACOLTATIVO

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al superiore articolo, l'assemblea può nominare Sindaco Unico o un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. All'Organo di Controllo potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti all'albo tenuto presso il Ministero di Giustizia. Se all'Organo sindacale saranno legittimamente affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplenti dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà essere, anche eletto un Revisore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di revisione legale dei conti ed avrà, perciò, funzioni complementari rispetto al Collegio.

La nomina del Revisore, i cui compiti restano sempre limitati alla revisione legale dei conti, potrà avvenire indipendentemente dall'esistenza del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale facoltativo.

ARTICOLO 39

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 40

II controllo gestionale si sostanzia nella Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. A tal fine al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art. 2423 bis del c.c..

I Sindaci devono anche:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti;
- b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

PIANI DI SVILUPPO

ARTICOLO 41

Allo scadere di ogni quadriennio dalla data di costituzione della cooperativa, l'organo Amministrativo predisporrà un piano di sviluppo aziendale individuando gli obiettivi ed i mezzi strumentale finanziari per raggiungerli. Tale piano dovrà essere elaborato dal Consiglio di Amministrazione anche di concerto con professionisti specialisti del settore interessato, scelti dallo stesso consiglio, estranei alla compagine sociale, denominati "consulenti esterni". Il piano e la relazione dei consulenti esterni dovranno essere presentati all'assemblea per l'approvazione e l'attuazione del piano stesso. Gli stati di attuazione dei piani pluriennali, supportati dalle relazioni dei consulenti esterni, dovranno essere approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 42

Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Gli arbitri giudicheranno irrisolte, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 43

La cooperativa può acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ARTICOLO 44

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 45

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative nonché le norme sulla società a responsabilità limitata.